



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – FALLIMENTI

Il Tribunale, nel procedimento iscritto al **n. 15271 /2018 R.G.**, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott.ssa Guendalina Pascale	Presidente
dott. Francesco Pipicelli	Giudice
dott.ssa Rosa Grippo	Giudice rel.
ha pronunciato il seguente	

DECRETO

INPS - UFFICIO LEGALE DISTRETTUALE (c.f. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. **MOGAVERO MIRELLA**

Opponente

contro

FALL.TO N. 771/16 TMC ITALIA S.P.A. (C.F. 02660610128)

Opposto

OGGETTO: opposizione allo stato passivo

Con ricorso ex art. 98 l.f. depositato in data 26/03/2018 l'INPS - UFFICIO LEGALE DISTRETTUALE, che ha riferito di aver proposto domanda di ammissione stato passivo della procedura fallimentare suindicata per la somma di **€ 172.949,93** in via privilegiata, ha presentato opposizione contro il provvedimento assunto dal giudice delegato, lamentando l'ammissione parziale, motivata nei seguenti termini: *"Si esclude l'importo di euro 87.566,52 corrispondente al credito del datore di lavoro per periodi di sospensione per cigo dei mesi di novembre e dicembre 2015 inoltrate il 23 novembre 2015, con congruaglio contributivo è conseguente all'autorizzazione INPS sede di Varese del 10.10.2017"*

L'istante ha dedotto l'erroneità della decisione, evidenziando che:

1. l'esclusione corrisponde ad una compensazione con **un preteso credito per cigo** da parte della società poi fallita;
2. la suddetta società aveva presentato la domanda di cigo (la cui disciplina è prevista dal D.lvo 148/2015) per i mesi di novembre 2015 e dicembre 2015;



3. tale domanda è stata autorizzata dalla competente sede di Varese in data 10.10.2017, quando ormai era stato dichiarato il fallimento;
4. il credito fatto valere dalla curatela deve essere ancora “contabilmente regolarizzato”, attraverso la presentazione da parte della stessa curatela – essendo la società fallita – dei modelli Vig e dell’ulteriore documentazione di cui al punto 1.7 della circolare INPS n.197 del 1.12.2015 (cfr. doc. E);
5. il D.lvo 148/2015 prevede altresì a pena di decadenza un termine di sei mesi dalla comunicazione dell’autorizzazione per la presentazione della documentazione di cui sopra.

Ha chiesto perciò di essere ammesso al passivo per l’importo di euro 87.566,52 in via privilegiata.

Il curatore non si è costituito in giudizio, ma è comparso all’udienza del 2.07.2019 evidenziando che allo stato non appare probabile il soddisfacimento del credito invocato. Nel merito ha osservato che la pretesa dell’Inps riguarda adempimenti amministrativi non di competenza della curatela, ma della società fallita, stante la terzietà della curatela rispetto al datore di lavoro e che, in ogni caso, l’Inps ha autorizzato la richiesta avanzata dalla società dopo la dichiarazione di fallimento. Peraltro, trattasi di pretesa basata su una circolare interna dell’Inps. Il ricorrente ha insistito che gli adempimenti di cui sopra sono di competenza della curatela in base al D.Lgs. 2014 n. 148 e alla circolare 2015 n. 197.

La causa è stata istruita attraverso la documentazione depositata e rimessa al collegio per la decisione all’udienza di discussione.

Con l’unico motivo di impugnazione parte opponente contesta il provvedimento emesso dal giudice delegato per la mancata ammissione del credito sopra indicato.

La censura è fondata.

Dagli atti emerge che in data 23.11.2015 la società *in bonis* ha presentato domanda per ottenere la cd. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e che, successivamente, in data 21.09.2016 la società è stata dichiarata fallita; in data 10.10.2017 l’Inps ha autorizzato la domanda.

Va subito osservato che la CIGO per l’industria e l’edilizia è un ammortizzatore sociale, il quale integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

Trattasi, pertanto, di prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori, che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il Decreto Legislativo n.148/2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, in attuazione della Legge delega n.183/2014, ha



razionalizzato la normativa in materia di integrazioni salariali ed ampliato la platea dei beneficiari, uniformando i periodi di durata massima e commisurando la contribuzione addizionale in funzione del reale utilizzo del trattamento di integrazione salariale.

La ricorrente si difende eccependo l'insussistenza di tale credito, in quanto la società non ha effettuato gli adempimenti di cui al punto 1.7 della circolare prodotta.

Invero tale disposizione della circolare recante la rubrica "Modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso delle prestazioni" stabilisce che, di regola, "il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L'impresa provvederà a porre a conguaglio l'importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l'azienda potrà richiedere il rimborso mediante l'invio di un flusso UNIMENS regolarizzatore riferito all'ultimo mese di attività. (...) Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori".

Ebbene, nel caso di specie, l'INPS ha autorizzato la domanda quando la società era già stata dichiarata fallita e nessun conguaglio o rimborso è stato presentato dalla società, con la conseguenza che non è possibile ora accertare il credito in capo alla società; né si è in presenza di adempimenti che possono essere effettuati dalla curatela, che è soggetto terzo.

In tale contesto, in assenza di ulteriori riscontri, non si può affermare con certezza che sussista un credito liquido o di facile e pronta liquidazione in capo alla società.

Pertanto non ricorrono i presupposti di legge per la compensazione, la quale ai sensi dell'art. 1243 c.c. si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili (compensazione legale) ovvero se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione (compensazione giudiziale).

In conclusione, per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che l'opposizione deve essere accolta e che, in riforma del provvedimento GD, deve essere ammessa anche quella parte di credito esclusa.

Le spese del presente giudizio sono regolate dal principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e pertanto parte resistente, pur non essendosi costituitasi, deve essere condannata a rimborsare a parte opponente le spese legali sostenute, liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014 (valore della controversia 87.566,52, valori medi ridotti del 50%, tenuto conto delle ragioni della decisione e della linearità delle



questioni trattate e della natura documentale del giudizio, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).

P.Q.M.

1. accoglie l'opposizione proposta da INPS - UFFICIO LEGALE DISTRETTUALE nei confronti del fallimento FALL. N. 771/16 "TMC ITALIA S.P.A." e per l'effetto ammette l'ulteriore somma di euro 87.566,52 in via privilegiata;
2. condanna il FALL. N. 771/16 "TMC ITALIA S.P.A." a rifondere ad INPS - UFFICIO LEGALE DISTRETTUALE le spese del presente giudizio che determina in € 4.617,25 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a. di legge;
3. dispone che il curatore provveda alla conseguente modifica dello stato passivo con l'annotazione dei crediti ammessi e che copia del presente decreto sia allegata, a cura e spese dell'istante, al fascicolo fallimentare.

Manda alla cancelleria per l'allegazione del fascicolo di parte a quello fallimentare

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 07/11/2019

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Grippo

Il Presidente

dott.ssa Guendalina Pascale

